

Allegato "C" al Repertorio N.10898/8156

## STATUTO DELLA

"Fondazione Maggioreino Barbero per lo Studio e la Ricerca in Ostetricia e Ginecologia <G. Rizzoglio> – Ente del Terzo Settore"

### **ARTICOLO 1. – Costituzione e durata**

A seguito di trasformazione della "ASSOCIAZIONE PER LO STUDIO E LA RICERCA IN OSTETRICIA E GINECOLOGIA G. RIZZOGLIO organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS)", e su iniziativa, ispirazione e magistero del Chiarissimo Prof. BARBERO Maggioreino, Medico Chirurgo Specialista in Ginecologia ed Ostetricia, il quale raccoglie l'eredità morale e spirituale della defunta G. RIZZOGLIO, ostetrica in servizio presso l'Azienda Sanitaria Locale di Asti prematuramente scomparsa in giovane età a causa di grave malattia, così da continuare divulgarne gli insegnamenti, nasce la Fondazione denominata **"Fondazione Maggioreino Barbero per lo Studio e la Ricerca in Ostetricia e Ginecologia <G. Rizzoglio> – Ente del Terzo Settore"**, siglabile ove consentito da Legge: **"FONDAZIONE BARBERO ST.R.O.GIN. - ETS"** (nel prosieguo anche "Fondazione").

Le finalità dell'Ente si esplicano sull'intero territorio nazionale e all'estero, con particolare riguardo ai Paesi in via di sviluppo.

L'utilizzo dell'acronimo ETS è subordinato all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

La Fondazione non ha termine di durata.

### **ARTICOLO 2. – Sede**

La Fondazione ha sede in Costigliole d'Asti.

Delegazioni ed uffici potranno essere costituiti sul territorio nazionale e all'estero.

La variazione di indirizzo all'interno del medesimo Comune non comporta modifica statutaria ed è deliberata dal Consiglio di Amministrazione con le maggioranze di cui all'articolo 13 del presente Statuto.

Il Consiglio di Amministrazione potrà, altresì, istituire sedi operative con propria delibera senza che ciò implichi mutamento dello Statuto.

### **ARTICOLO 3. – Scopi**

La Fondazione non ha fine di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante la costituzione di un patrimonio finalizzato, in via principale, ad attività di interesse generale e di solidarietà sociale, favorendo progetti rivolti alla promozione di attività sanitarie e socio-assistenziali volte in definitiva al miglioramento della qualità della vita delle persone; la Fondazione intende altresì incoraggiare, sostenere e promuovere la ricerca scientifica, in particolare nei campi della Ostetricia e della Ginecologia.

L'Ente opera nel segmento della seguente attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1, del D.Lgs 117/2017 (in seguito anche "CTS"), e precisamente:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni **[lettera a) del comma 1 dell'articolo 5 D.Lgs. n. 117/2017];**
- interventi e prestazioni sanitarie **[lettera b) del comma 1 dell'articolo 5 D.Lgs. n. 117/2017];**
- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni **[lettera c) del comma 1 dell'articolo 5 D.Lgs. n. 117/2017];**

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa **[lettera d) del comma 1 dell'articolo 5 D.Lgs. n. 117/2017];**
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale **[lettera h) del comma 1 dell'articolo 5 D.Lgs. n. 117/2017];**
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del CTS **[lettera i) del comma 1 dell'articolo 5 D.Lgs. n. 117/2017];**
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo **[lettera u) del comma 1 dell'articolo 5 D.Lgs. n. 117/2017].**

Per perseguire le proprie finalità, l'Ente si propone, a titolo indicativo e non esaustivo, di:

- \* svolgere attività assistenziali e offrire servizi socio-sanitari;
- \* promuovere studi e ricerche in campo scientifico, anche attraverso l'erogazione di borse di studio;
- \* promuovere e/o realizzare attività di formazione nelle materie oggetto delle finalità della Fondazione; in particolare, elaborare ed attuare, direttamente o in rapporto con altri Enti e/o le Università, programmi di ricerca, di formazione e di educazione socio-sanitaria, mediante l'insegnamento dei relativi metodi anche a distanza;
- \* contribuire all'acquisto di materiali e attrezzature in campo scientifico e medicale;
- \* svolgere attività di beneficenza volta a sostenere:
  - attività di interesse generale, anche realizzate da Enti senza scopo di lucro;
  - persone in situazione di svantaggio, favorendo in particolare l'assistenza e la prestazione di servizi socio-sanitari in loro favore;
- \* ampliare l'offerta di adeguati livelli di assistenza socio-sanitaria in tutte le sue forme anche per i soggetti deboli;
- \* collaborare per l'ampliamento dei servizi assistenziali e socio-sanitari;
- \* coinvolgere le famiglie nelle attività dell'Ente;
- \* svolgere attività editoriale con finalità di divulgazione scientifica e culturale;
- \* produrre e diffondere materiale multimediale e audio-visivo con finalità scientifica e culturale;
- \* intraprendere ogni altra attività utile al perseguimento dello scopo.

Nel perseguire le proprie finalità, l'Ente intende:

- svolgere le proprie attività coordinandosi con le aziende sanitarie, gli Enti gestori dei servizi socio-assistenziali, le Università e gli Enti di ricerca italiani ed esteri;
- collaborare con altri Enti, pubblici e privati, sia italiani che stranieri, e valorizzare le reti di volontariato nazionali e internazionali, con particolare attenzione a quelle che perseguono finalità complementari o affini alle proprie.

Tutte le attività potranno essere svolte dall'Ente sia direttamente che indirettamente, anche attraverso la concessione – sotto qualsiasi titolo – dei beni dell'Ente ad altri Enti senza scopo di lucro, pubblici e privati, Cooperative, Società operanti nei settori sopra descritti.

L'Ente potrà partecipare a ogni tipo di iniziativa volta – direttamente o indirettamente – al raggiungimento dello scopo sociale.

#### **ARTICOLO 4. – Attività diverse e di raccolta fondi**

Per il raggiungimento dei suoi scopi l'Ente potrà tra l'altro:

- svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore, nei limiti e alle condizioni previste dalla legislazione vigente in

materia di Enti di Terzo Settore, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite;

- svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto del disposto legislativo;
- stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà od in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi dell'Ente;
- amministrare e gestire i beni di cui è proprietaria, locatrice, comodataria, usufruttuaria, sia i beni comunque posseduti o gestiti, anche per concessione amministrativa;
- gestire, direttamente o indirettamente, spazi funzionali al raggiungimento dei propri scopi
- stipulare convenzioni per l'affidamento in gestione di parte delle attività;
- partecipare ad Associazioni, Enti ed Istituzioni, pubbliche e private, italiani ed esterni, le cui attività non siano in contrasto con gli scopi dell'Ente; potrà altresì, ove lo ritenga opportuno, concorrere alla costituzione degli organismi anzidetti e alla costituzione di altri soggetti giuridici il cui scopo sia direttamente o indirettamente connesso agli scopi istituzionali dell'Ente.

#### **ARTICOLO 5. – Vigilanza.**

Dal momento della sua iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore la Fondazione sarà sottoposta alla vigilanza disposta dalla relativa disciplina.

#### **ARTICOLO 6. – Patrimonio**

Il patrimonio dell'Ente è costituito:

- dal Fondo di dotazione iniziale indisponibile;
- dai conferimenti in denaro o beni mobili ed immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi;
- dai beni mobili ed immobili espressamente destinati a patrimonio che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo all'Ente, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- dalle elargizioni fatte da Enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
- dalle rendite non utilizzate che, con delibera del consiglio di Amministrazione, possono essere destinate ad incrementare il patrimonio;
- da contributi attribuiti al fondo di dotazione dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

#### **ARTICOLO 7. – Fondo di gestione**

Il Fondo di gestione dell'Ente è costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal Patrimonio e dalle attività dell'Ente medesimo;
- da eventuali donazioni, elargizioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate all'incremento del Patrimonio;
- da eventuali altri contributi erogati dallo Stato, da Enti con finalità erogative, da Enti Territoriali o da altri Enti, pubblici e/o privati, nazionali e/o internazionali;
- da eventuali contributi;

- da entrate derivanti da iniziative di sensibilizzazione, raccolta fondi e altre similari;
- dai proventi e ricavi delle attività secondarie e strumentali.

Il Fondo di gestione dell'Ente ha lo scopo di permettere il funzionamento della Fondazione stessa.

#### **ARTICOLO 8. – Esercizio finanziario**

L'attività dell'Ente sarà organizzata sulla base di programmi annuali e, laddove il Consiglio di Amministrazione lo ritenga utile, pluriennali.

L'esercizio finanziario ha inizio con l'uno (1) gennaio e termina il trentuno (31) dicembre di ciascun anno. Entro tale termine il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio economico di previsione ed entro il trenta (30) aprile successivo il bilancio di esercizio, formato da stato patrimoniale, rendiconto e relazione di missione.

Qualora per l'Ente sussistano le condizioni previste dalla Legge, o nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione lo decida, il Bilancio Sociale viene redatto secondo le linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali ed approvato dal Consiglio di Amministrazione entro il trenta (30) aprile successivo.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

#### **ARTICOLO 9. Fondatore**

La Fondazione nasce a seguito di trasformazione della "ASSOCIAZIONE PER LO STUDIO E LA RICERCA IN OSTETRICIA E GINECOLOGIA G. RIZZOGLIO organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS)", e su iniziativa, ispirazione e magistero del Chiarissimo Prof. BARBERO Maggiorino, Medico Chirurgo Specialista in Ginecologia ed Ostetricia.

Il Prof. BARBERO Maggiorino mantiene tale sua qualifica di amministratore-fondatore ispiratore a vita; in caso vi rinunci, può trasmettere tale qualifica a persona designata per iscritto con lettera inviata al Presidente del Consiglio di Amministrazione; con la stessa modalità può designare chi lo sostituirà in caso di morte.

Al Prof. BARBERO Maggiorino spetta la iniziale nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione, secondo le modalità espresse in seguito.

#### **ARTICOLO 10. Comitato Culturale di indirizzo**

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Comitato Culturale di indirizzo tra persone di comprovata esperienza e competenza, stabilendone, anche in apposito regolamento, durata in carica, eventuali emolumenti e funzioni.

#### **ARTICOLO 11. Organi dell'Ente**

Sono organi dell'Ente:

- il Consiglio di Amministrazione
- il Presidente
- l'Organo di controllo
- l'eventuale Organo di Revisione
- gli eventuali Comitati Scientifici

#### **ARTICOLO 12. – Consiglio di Amministrazione**

La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 2 (due) a un massimo di 10 (dieci) membri nominati inizialmente da chi è Fondatore.

Tra di essi, i membri del Consiglio di Amministrazione nominano, con decisione sempre presa a maggioranza assoluta, il Presidente e, nel caso lo ritengano utile, il Vice Presidente.

I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica quattro esercizi e sono rieleggibili.

I componenti del Consiglio di Amministrazione devono:

- a) non trovarsi in situazioni di decadenza o ineleggibilità ex art. 2382 c.c.; non essere sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza, non aver riportato condanne penali passate in giudicato, non aver riportato sentenze di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., salvi gli effetti della riabilitazione;
- b) provvedere a mantenere correttamente i rapporti con il RUNTS trasmettendo annualmente la documentazione richiesta e aggiornando le informazioni ai sensi dell'art. 48 commi 1, 2 e 3, del CTS.

Gli amministratori, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel RUNTS, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale e le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel RUNTS o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, il Consiglio di Amministrazione provvede a sostituirli entro trenta (30) giorni.

Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso.

I membri del Consiglio di Amministrazione possono essere in ogni momento revocati dal Consiglio di Amministrazione, che delibera la sostituzione a maggioranza semplice.

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'Amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

È possibile attribuire ai membri del Consiglio di Amministrazione un gettone di presenza, di entità tale da non configurare neanche indirettamente distribuzione di utili, e i rimborsi spese relativi allo svolgimento del proprio incarico, che dovranno essere opportunamente giustificati.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione provvede a:

- approvare il bilancio di esercizio, formato da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione, la cui redazione è obbligatoria, entro quattro mesi dalla data di chiusura dell'esercizio sociale;
- nel medesimo termine previsto per il bilancio di esercizio, qualora per l'Ente sussistano le condizioni previste dall'articolo 14 del D. Lgs. n. 117/2017, o laddove ciò sia ritenuto utile, approvare il Bilancio Sociale redatto secondo le linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali;
- deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni nonché all'acquisto e l'alienazione di beni immobili e mobili;
- amministrare e gestire i beni di cui l'Ente è proprietario;
- nominare i membri del Comitato Culturale di Indirizzo fissandone il numero dei componenti e le funzioni;
- se previsto, nominare il Direttore dell'Ente, stabilendone i compiti;
- predisporre il programma annuale o pluriennale di attività;
- approvare i regolamenti necessari al regolare funzionamento dell'Ente;
- svolgere tutti gli ulteriori compiti allo stesso attribuiti dal presente Statuto.

Il Consiglio di Amministrazione può approvare un apposito regolamento interno che precisi profili gestionali e organizzativi dell'attività dell'ente, se necessario dettagliando le formalità tecniche per la composizione e ricomposizione dell'organo amministrativo, in piena osservanza delle disposizioni di legge e statuto.

Il Consiglio può delegare parte dei propri poteri a singoli Consiglieri tra i quali il Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione può rilasciare procure anche a soggetti terzi secondo quanto stabilito da legge.

#### **ARTICOLO 13. – Convocazione e quorum**

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno metà dei suoi membri, con lettera raccomandata, anche a mano, spedita o consegnata con almeno otto giorni di preavviso, ovvero tramite posta elettronica o fax nel caso in cui il destinatario abbia indicato i relativi dati e dichiarato di ritenere valide tali modalità di comunicazione, ovvero, in caso di urgenza, a mezzo telegramma, posta elettronica o telefax inviato con tre giorni di preavviso.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, nonché il giorno, il luogo e l'ora della stessa seduta.

Il Consiglio si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Esso delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Sono fatti salvi i quorum qualificati richiesti da norma imperativa inderogabile.

Le deliberazioni constano da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e steso su apposito libro da tenersi con le modalità previste per l'omologo libro delle società per azioni.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono tenersi anche mediante mezzi di telecomunicazione o video-comunicazione, sempreché siano rispettati i principi di correttezza e buona fede e di parità di trattamento degli intervenuti e comunque in conformità alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che il Presidente possa esattamente ed efficacemente accertare l'identità e la legittimazione di tutti gli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) che sia consentito al verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) che sia assicurata la contestualità temporale della partecipazione di tutti gli intervenuti con diritto di voto;
- d) che il Presidente e il verbalizzante siano presenti nello stesso luogo;
- e) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare su un piano di parità alla discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione e alla votazione degli argomenti dell'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- f) che, salvo il caso di riunione "totalitaria", siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e/o video collegati, nei quali gli aventi diritto potranno intervenire.

Chi esprime il voto mediante mezzi di telecomunicazione o video-comunicazione si considera intervenuto in assemblea.

#### **ARTICOLO 14. – Presidente**

Il Presidente dell'Ente è anche Presidente del Consiglio di Amministrazione. Egli ha la legale rappresentanza dell'Ente di fronte a terzi ed agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.

Il Presidente esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale dell'Ente; può delegare singoli compiti al Vice Presidente, se nominato, il quale, in caso di assenza o impedimento del Presidente, ne svolge le funzioni. In particolare, il Presidente cura le relazioni con Enti e Istituzioni, Pubbliche e Private ed altri Organismi nazionali e internazionali, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

Egli, inoltre, sottopone al Consiglio di Amministrazione le linee generali di programma e le specifiche iniziative che rientrano negli scopi dell'Ente.

#### **ARTICOLO 15. – Organo Controllo e revisione**

Il Consiglio di Amministrazione con decisione presa a maggioranza semplice nomina, ai sensi dell'art. 30 del CTS, un Organo di controllo, che può essere in forma collegiale o monocratica. Se è collegiale, l'Organo di controllo è composto da 3 (tre) membri effettivi; la designazione del Presidente spetta al Consiglio di Amministrazione che provvede sempre con decisione presa a maggioranza semplice.

I componenti restano in carica per 4 (quattro) esercizi, fino all'approvazione del bilancio relativo al quarto esercizio successivo alla nomina, e possono essere riconfermati.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 c.c., devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, c.c.

Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, e attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di revisione. Le riunioni dell'Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del CTS l'Ente deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione. La revisione legale dei conti può essere attribuita all'Organo di controllo che, in tal caso, deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito Registro ministeriale. Diversamente la revisione viene affidata ad un Organo di revisione, collegiale o monocratico, la cui nomina segue le modalità di cui al precedente comma 1.

L'Organo di controllo assiste alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e cura la tenuta del libro relativo alle proprie adunanze e delle deliberazioni.

Il Consiglio di Amministrazione determina l'emolumento annuo dei membri dell'Organo di Controllo al momento della loro nomina, per l'intero periodo di durata nella carica, ai sensi dell'art. 8 comma 3, lett. a), del CTS, e in ogni caso nei limiti di legge e secondo quanto sopra indicato all'art. 12.

L'Ente, nei casi previsti dall'art. 14, comma 2, del CTS, provvede a pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti del Consiglio di Amministratori, degli Organi di controllo e/o revisione nonché ai dirigenti.

#### **ARTICOLO 15 BIS. – Comitati Scientifici**

Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di nominare Comitati Scientifici con funzione consultiva, tra persone di comprovata esperienza e competenza, stabilendone, anche in apposito regolamento, durata in carica, eventuali emolumenti e funzioni.

#### **ARTICOLO 16. – Scioglimento**

In caso di scioglimento dell'Ente per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio Amministrazione, ad altri Enti di Terzo Settore aventi finalità analoghe, previo parere positivo del competente ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e comunque nella piena osservanza della legislazione pro tempore vigente.

Lo scioglimento è deliberato con il voto favorevole dei due terzi dei membri del Consiglio di Amministrazione.

**ARTICOLO 17. – Clausola di rinvio**

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile, della legge numero 106/2016 e del D. Lgs. n. 117/2017 e le norme di legge vigenti in materia.

In originale firmato:

- BARBERO Maggiorino
- Franca SERRA
- Francesca DALCIELO
- CALOSSO Secondina
- SERRA Mauro
- MILORDINI Carlo
- Paolo BARBERO
- Carlo BARBERO
- Marcello STERPONE
- Maurizio CAVANNA Notaio.